



Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class: 34.43.01/8.2.1/2019

Alla Eni S.p.A.
ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com

e.p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e
VAS VA@pec.mite.gov.it

Al Gabinetto del Ministro – SEDE
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@regione.sicilia.it

Al Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare
sopmare@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **Concessione di coltivazione “G.C1.AG” Progetto di sviluppo “Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea”.**
Proponente: società Eni S.p.A.
Prescrizione C1 del Decreto di compatibilità ambientale n. 149 del 27/05/2014.
Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 – Prescrizione C1.

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale n. 149 del 27/05/2014 relativo al progetto in oggetto, del quale costituiva parte integrante il parere favorevole con prescrizioni di questa Direzione Generale (già Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee) prot. n. 21694/2013 del 19/08/2013, che, nello specifico, relativamente alla prescrizione C1, reca quanto segue:

«C.1 Ai fini della tutela di eventuali emergenze di natura storico-archeologica adagate o parzialmente nascoste sul fondo marino, nelle aree interessate dai lavori dovranno essere effettuate ricerche preventive finalizzate alla tutela dei beni sommersi con oneri a carico del committente. Considerate le elevate batimetrie, dovrà essere avviata una indagine geofisica con il supporto di un Side Scan Sonar ad alta frequenza da definire concordemente con la Soprintendenza del Mare al fine di ottenere una mappatura completa dell'area marina interessata dal progetto, comprendente una congrua area di rispetto, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di targets sul fondale. Dopo la restituzione dei dati e la relativa attività



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

1 di 5

di processing di questi ultimi, se si dovesse riscontrare la presenza di c. d. target ritenuti di probabile natura antropica, una volta evidenziati e georeferenziati, si dovrà procedere ad una indagine visiva diretta con l'ausilio di un ROV (Remotely Operated Vehicle) o AUV (Autonomous Underwater Vehicle) che, muniti di telecamere, capaci di chiarire la loro natura e così predisporre, nel caso di effettivo riscontro di emergenze culturali, le opportune attività di tutela e salvaguardia. Tutti i dati di tutte le succitate indagini geofisiche precedenti effettuate nell'area investigata, dovranno essere forniti sia in forma grezza sia elaborata, dando l'opportunità a un tecnico della Soprintendenza del Mare di visionarli in compresenza del tecnico presente alla loro raccolta ed elaborazione»;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, n. 55 del 07/02/2018, con il quale, in merito all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla Società ENI S.p.a. con nota prot. 3205 del 22 dicembre 2016, si determinava l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i lavori relativi alla realizzazione degli "Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea";

CONSIDERATO il parere favorevole all'istanza di proroga del suddetto decreto VIA/AIA n. 149/2014, espresso da questa Direzione con prot. n. 25339 del 17/09/2019, che costituisce parte integrante del decreto di proroga n. 364 del 27/12/2019 in cui venivano ribadite le prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale n.149 del 27/05/2014;

CONSIDERATA la documentazione trasmessa per la verifica di ottemperanza (prescrizione C1) inoltrata da Eni alla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con nota prot. n.84 del 12/01/2002, acquisita al prot. n. 2162 del 21/01/2022 in cui la società proponente comunicava quanto segue:

«Il D.M. prevede altresì che codesto Ministero provveda alla verifica di ottemperanza della suddetta prescrizione e che la Società scrivente comunichi gli esiti della stessa al Ministero della Transizione Ecologica, Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale.

A tale riguardo Eni con nota prot. n. 587 del 5.3.2015, ha trasmesso il documento "Proposta tecnica e tempistica di indagine del fondale per il rinvenimento di targets archeologici nell'area di Progetto", per il quale codesto Ministero, a seguito del Parere positivo emesso dalla Soprintendenza con n. 411 del 9.3.2015, con nota prot. n. DG BEAP/34.19.04/13475 del 9.6.2015, ha ritenuto parzialmente ottemperata la prescrizione C1.

Allo stato attuale, a fronte di nuovi sviluppi progettuali, concepiti nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale delle attività, in data 22.12.2016, Eni ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica, istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA prot. n. 3205, per il progetto "Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore Ibleo — Campi Gas Argo e Cassiopea", per il quale — con Decreto n. 55 del 7 febbraio 2018 — è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Eni ad oggi, ha eseguito una serie di verifiche di dettaglio (survey geofisici) in corrispondenza delle aree in cui saranno posate ed installate le sealine dei pozzi, atte a verificare la presenza/assenza di target, al fine di definire al meglio il tracciato della stessa condotta, evitando eventuali aree che potrebbero presentare criticità da un punto di vista geomorfologico, geologico ed archeologico. L'analisi preliminare dei risultati ha permesso di identificare una serie di possibili target ricadenti all'interno dell'area di progetto identificata dalla stessa sealine, dai pozzi e da una zona buffer di 500 m di raggio nell'intorno degli stessi. In base ai risultati dei primi survey è stato possibile ottimizzare il percorso previsto della condotta. In particolare, è stato possibile accertare e descrivere le caratteristiche di tutti i target rilevati e attribuire ad essi un'origine naturale o antropica recente, escludendo un'origine archeologica, con la sola eccezione di n. 4 punti, per i quali, seppur con ogni probabilità attribuibili ad attività antropiche recenti, non è possibile identificare con esattezza l'origine dell'oggetto. Tali target risultano ad una distanza di circa 270 m se non oltre rispetto alla sealine. Relativamente ai n. 4 target non identificati si propone pertanto un'ulteriore indagine visiva diretta con l'ausilio di un ROV (Remotely Operated Vehicle) o AUV (Autonomous Underwater Vehicle), con lo scopo di chiarire la natura di tali punti, che potrà essere definita in comune accordo con la Soprintendenza del Mare.

A supporto della presente, ai fini della verifica di ottemperanza, si trasmette in aggiornamento a quanto già inviato con nota n. 587/2015, sopra menzionata, la nota tecnica relativa alla prescrizione C.1.»;



CONSIDERATA la nota della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana prot. n. 497 del 14/02/2022, acquisita al prot. n. 5862 del 16/02/2022, che comunicava quanto di seguito si riporta:

«Acquisita agli atti della scrivente tutta la documentazione allegata alla suddetta nota, e valutato il contenuto del report tecnico di tutte le indagini strumentali effettuate nel corso degli anni, nell'apprezzare il lavoro scrupoloso fin qui svolto da codesta Società, questa Soprintendenza ritiene, in merito alla proposta contenuta nella sopracitata nota di effettuare una ulteriore indagine visiva diretta con l'ausilio di un ROV sui 4 target non identificati, che tale indagine sia condotta alla presenza di un archeologo specializzato in archeologia subacquea in possesso dei requisiti di cui all'art.25 del D.Lgs 50/2016»;

CONSIDERATO che Eni, con nota prot. n.40 del 13/01/2023, acquisita al prot. n. 2223 del 20/01/2023, ha trasmesso gli approfondimenti richiesti dalla competente Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con la predetta nota;

CONSIDERATO che la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, con nota prot.n. 703 del 28/02/2023, acquisita al prot.n. 7670 n. 01/03/2023, a conclusione dell'istruttoria di competenza ha comunicato quanto segue:

«Con riferimento alla procedura in oggetto ed esaminata la relativa documentazione agli atti di questa Soprintendenza,

Visto l'articolo 9 della Costituzione Italiana;

Visto l'articolo 14, lettera "n", dello Statuto della Regione Siciliana, che individua espressamente la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo I cita testualmente: "L'Amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela de/paesaggio ";

Vista la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante le "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana";

Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia";

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;

Vista la Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata dallo Stato italiano con Legge 23 ottobre 2009, n. 157;

Visto l'articolo 94 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che cita: "Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001";

Visto l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che regola la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

Visto il DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.364/2019 di proroga dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale emesso con DM n.149/2014 relativo al progetto "Offshore Ibleo campi Gas argo e Cassiopea";

Vista la prescrizione C1, allegato 1 del sopracitato D.M. 149/2014;

Vista la relazione scientifica, relativa alle attività di verifica visiva tramite ROV sui quattro target non identificati rilevati nel corso delle precedenti indagini geofisiche, acquisita agli atti della scrivente con la predetta nota PCA—EM n.40/23 della Società ENIMED;

Preso atto che nella predetta relazione è stato dichiarato che i target indagati non sono di natura antropica;

Considerato che alla luce di quanto sopra espresso la succitata Società ha ottemperato alle prescrizioni di cui al già citato D.M. 149/2014 nonché a quanto prescritto da questa Soprintendenza con nota prot. n.497 del 14.02.2022;



NULLA OSTA

alle attività oggetto del presente procedimento con le seguenti prescrizioni:

le attività di realizzazione dei pozzi sottomarini, ivi comprese quelle di perforazione dei pozzi esplorativi, dovranno essere condotte fino al compimento a regime con la sorveglianza di un soggetto in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al comma 1 dell'articolo 25 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo con oneri economici a carico della Società richiedente.

Nel caso di ritrovamenti archeologici, o anomalie sospette, i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale. In tal caso si potrà determinare la necessità di modificare il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore, con oneri a carico della Società richiedente.

Per quanto sopra espresso sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere valutazioni, pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma.»;

CONSIDERATO che, a seguito di richieste di chiarimenti formulati per le vie brevi dalla società proponente, la competente Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, su richiesta di questa Direzione generale, con mail del 22/05/2023 e successiva del 25/09/2023, acquisite al prot. con n. 31935 del 26/09/2023, ha chiarito che:

«In riferimento alla procedura in oggetto la frase "fino al compimento a regime", contenuta all'interno del parere della Soprintendenza del Mare prot.n. 703 del 28 febbraio u.s., è evidentemente frutto di un refuso in quanto la sorveglianza archeologica prescritta, trattandosi di perforazioni molto profonde sotto il seabed, deve necessariamente intendersi fino allo strato "potenzialmente" archeologico, valutato dal professionista (archeologo) incaricato.»;

«da cassare"di realizzazione dei pozzi sottomarini, ivi comprese quelle di»;

ESAMINATA la documentazione inoltrata con le note sopra richiamate dalla società proponente ai fini della verifica di ottemperanza in oggetto, e visto quanto espresso dalla competente Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana;

questo Ministero

ACCERTA L'OTTEMPERANZA,

per quanto di competenza, alla prescrizione C1 contenuta nel Decreto DEC/VIA/AIA n. 149 del 27/05/2014, fatte salve le sopra citate condizioni dettate dalla competente Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, relativamente a:

- le attività di perforazione dei pozzi esplorativi, dovranno essere condotte fino al raggiungimento dello strato "potenzialmente" archeologico, valutato dal professionista (archeologo) incaricato, con la sorveglianza di un soggetto in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al comma 1 dell'articolo 25 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo con oneri economici a carico della Società richiedente;
- Nel caso di ritrovamenti archeologici, o anomalie sospette, i lavori dovranno essere sospesi e

4



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dovrà esserne fatta immediata segnalazione alla competente Soprintendenza del Mare per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale. In tal caso si potrà determinare la necessità di modificare il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore, con oneri a carico della Società richiedente.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
Arch. Gilda di Pasqua



Il Dirigente del Servizio
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it